



Auto cointestata: possibile il fermo, il sequestro e la confisca?

Autore : Redazione

Data: 10/11/2015

Sequestro dell'auto: se il mezzo appartiene in comproprietà a due soggetti è possibile la confisca ma non il fermo auto di Equitalia.

È possibile la confisca dell'auto o il fermo di Equitalia in caso di contitolarità dell'auto, ossia se questa è intestata a due o più persone? Le risposte sono state fornite, a più riprese dai giudici.

Iniziamo, tuttavia, da un chiarimento di tipo linguistico: benché spesso si usi indistintamente il termine di “**sequestro dell'auto**”, in verità i concetti da tenere presente sono tre.

Cos'è la confisca dell'auto

La **confisca** è la definitiva sottrazione definitiva del mezzo: se ne perde la proprietà, che passa allo Stato, e l'automobile non viene più restituita al precedente proprietario.



Scatta, di norma, nei casi più gravi, quando vi è il pericolo che l'illecito venga ripetuto. La **confisca dell'auto** si ha, per esempio, quando:

- il veicolo sia stato adoperato per commettere un reato;
- si è alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
- il conducente rifiuta di sottoporsi alla prova dell'etilometro (tale comportamento equivale ad una ammissione di colpa: in tal caso è come se egli dichiarasse di avere un **tasso alcolemico** superiore a 1,5 g/l.);
- si guida con un veicolo avente documenti assicurativi falsi o contraffatti;
- si guida un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Cos'è il sequestro dell'auto

Il **sequestro** è la fase che precede la confisca. In questo caso, a differenza della confisca, il titolare del mezzo non ne perde la proprietà, ma questo resta a disposizione del Prefetto che deciderà poi se restituirlo o disporre della confisca.

Il sequestro amministrativo dell'auto scatta nei seguenti casi:



- veicolo circolante privo di **assicurazione** o di **carta di circolazione**;
- veicolo rinvenuto in sosta su suolo pubblico, sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
- circolazione con **ciclomotore irregolare**: modifica apportata dal trasgressore al fine di aumentare la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52 del codice della strada;
- trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote anche se il conducente è maggiorenne;
- mancato uso del **casco** protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
- ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il **certificato di circolazione**;
- guida di ciclomotore senza aver conseguito la **patente**.

Cos'è il fermo dell'auto

Il **fermo amministrativo** consiste nel sottrarre temporaneamente il mezzo al proprietario e il mezzo viene custodito a spesa del proprietario in un deposito delle forze dell'ordine, o, presso una autocarrozzeria autorizzata. Esso scatta nei seguenti casi:



- guida di veicolo durante il periodo in cui la patente o la carta di circolazione è stata ritirata (fermo per tre mesi: in caso di reiterazione scatta la confisca, salvo che il veicolo appartenga ad altra persona);

- guida di veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è sospesa (fermo per tre mesi: in caso di reiterazione scatta la confisca, salvo che il veicolo appartenga ad altra persona);

- guida di veicolo durante il periodo in cui la patente è sospesa (fermo per tre mesi: in caso di reiterazione scatta la confisca, salvo che il veicolo appartenga ad altra persona);

- ciclomotore munito di targa non propria (fermo per un mese);

- automobile munita di targa non propria o contraffatta (fermo per tre mesi);

- guida di veicolo senza aver conseguito la patente (fermo per un mese: in caso di recidiva nel biennio è disposto il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che il veicolo appartenga ad altra persona).

Cos'è il fermo auto di Equitalia

A differenza del fermo amministrativo, che è una misura sanzionatoria, il fermo auto di Equitalia - anche detto "**ganascce fiscali**" - è una misura cautelare disposta dall'Agente della riscossione tutte le volte in cui il proprietario del mezzo sia debitore di una o più **cartelle di pagamento**. Fino a quando il debito non viene integralmente



pagato, il fermo non viene cancellato, anche se è stato ottenuto il pagamento rateale.

Se l'auto è cointestata

Secondo la Cassazione **[1]**, anche se l'auto è cointestata a due soggetti di cui solo uno dei due è il responsabile della violazione del codice della strada, è possibile il **sequestro** finalizzato alla **confisca** del mezzo. La confisca è, invece, impossibile solo se l'auto è di titolarità di un soggetto diverso dal responsabile (per esempio il padre). Dunque, la contitolarità del mezzo non evita la possibilità che lo Stato apprenda il bene e lo espropri.

Diverso il discorso del **fermo di Equitalia**: secondo la giurisprudenza di merito **[2]**, qualora il veicolo sia cointestato a due soggetti, di cui solo uno è debitore nei confronti dello Stato o di un ente pubblico, il provvedimento di fermo andrebbe a colpire anche l'altro comproprietario, che non è debitore. Pertanto, in tali casi, chi non ha pagato il bollo auto o qualche multa e teme le ganasce fiscali, cointestando l'auto anche a un parente o un amico eviterà di rimanere a piedi.

Note:

[1] Cass. sent. n. 47024/2014, n. 47480/2013.

[2] CTP Macerata, sent. n. 181/2007.

Autore immagine: 123rf com